

## ORDINANZA n. 23 / 2025

Il sottoscritto ing. Angelo Matassi, Direttore Tecnico e Direttore di Esercizio della società Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.A., giusta procura rep. 5.287 del 17.12.2024 – dott. Cristina Cassano di Padova;

- Visti gli artt. n° 5 e n° 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. n° 285 in data 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Visti gli artt. 6-31-32-33-34-36-37-38-41-43-407-408 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n° 495 in data 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni.
- Premesso che per garantire adeguati standard di sicurezza in giornate ad alta intensità di traffico è opportuno
  rinnovare le limitazioni al transito dei trasporti eccezionali già previste negli anni precedenti, integrando quanto
  previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 314 del 12 dicembre 2024 concernente
  le direttive ed il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l'anno 2025.

## **ORDINA**

- Che per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, inclusi i mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 con massa massima superiore ai limiti di cui all'art. 62 del medesimo decreto, lungo il seguente sistema autostradale:
  - ✓ Autostrada A4 dal km 363,724 al km 406,976;
  - ✓ A57 Tangenziale di Mestre dal km 0,000 al km 16,161;
  - ✓ Raccordo Marco Polo dal km 0,000 al km 6,520;

sia vietata la circolazione durante l'anno 2025, fatti salvi altri divieti, nei seguenti periodi:

- ✓ a tutti i transiti: ogni lunedì dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e ogni venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- ✓ ai transiti oltre i m 4,00 di larghezza: dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 21:00;
- ✓ ai transiti oltre i m 35,00 di lunghezza: dal lunedì al venerdì dalle ore 06:00 alle ore 21:00;

in particolare, nel periodo ricompreso tra la data del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2025, le limitazioni di cui sopra dovranno essere integrate con quelle specificate nell'allegato alla presente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Direttore Tecnico e Direttore di Esercizio **Ing. Angelo Matassi** 

DT/SN/SN/sn







Limitazioni al transito integrative per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, inclusi i mezzi d'opera di cui all'art. 54 comma 1 lettera n) del d.lgs. n. 285 del 30.04.1992 con massa massima superiore ai limiti di cui all'art. 62 del medesimo decreto:

- ✓ il 02 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 09 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 16 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 02 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 09 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 16 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 23 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 30 marzo dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 06 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 13 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 18 aprile dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 19 aprile dalle ore 9.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 20 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 21 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 22 aprile dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
- ✓ il 25 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 27 aprile dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 01 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 04 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 11 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 25 maggio dalle ore 9.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 01 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 02 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 08 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 15 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 22 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 29 giugno dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 05 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 06 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 12 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 13 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 19 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 20 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 25 luglio dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 26 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 27 luglio dalle ore 07.00 alle ore 22.00;



- ✓ il 01 agosto dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 02 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
- il 03 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 08 agosto dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 09 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 10 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 15 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 16 agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 17 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 23 agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 24 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 30 agosto dalle ore 08.00 alle ore 16.00;
- ✓ il 31 agosto dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 07 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 14 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 21 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 28 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00;
- $\checkmark$  il 05 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 12 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 19 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 26 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 01 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 02 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 09 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 16 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 23 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 30 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 07 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 08 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 14 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 21 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 25 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00; ✓ il 26 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;
- ✓ il 28 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00;